

Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 33

Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un contributo straordinario di lire 800 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle risultanze attestate dal conto consuntivo del Consorzio di bonifica per l' anno 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6739 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.